

RESCRIPTUM EX AUDIENTIA SANCTISSIMI

*Con il quale vengono approvate le modifiche
alla Carta Costituzionale e al Codice Melitense
del Sovrano Militare Ordine Ospedaliero
di San Giovanni di Gerusalemme, di Rodi e di Malta*

Il Sommo Pontefice Leone XIV, nell'Udienza concessa al sottoscritto Cardinale Patrono del Sovrano Militare Ordine Ospedaliero di San Giovanni di Gerusalemme, di Rodi e di Malta in data 10 aprile 2026, dopo attento esame di tutto quanto concerne l'ordinamento normativo dell'Ordine;

considerata la peculiare natura del medesimo Ordine quale Ordine religioso laicale, chiamato a promuovere la gloria di Dio e la santificazione dei propri membri mediante l'esercizio della carità, specialmente verso i poveri e gli infermi;

visti la Carta Costituzionale e il Codice dell'Ordine, promulgati con Decreto del Suo venerato Predecessore in data 3 settembre 2022, e successivamente modificati con Decreto del medesimo in data 25 novembre 2022;

considerata la necessità di armonizzare talune disposizioni della Carta Costituzionale, nonché di apportare alcuni adeguamenti e integrazioni al Codice Melitense;

udita la richiesta presentata dal Gran Maestro dell'Ordine;

ha approvato in forma specifica le modifiche proposte alla Carta Costituzionale e al Codice Melitense.

Pertanto, considerata con cura ogni cosa, si stabilisce che gli articoli 20 §3, 38 §1, 46 §1, 50 §2 e 52 della Carta Costituzionale, nonché gli articoli 8 lett. a), 9 §1, 10 §1, 74 lett. c), 99 §1, 109 §2, 189 §1, 195 §1 e 197 del Codice Melitense siano cambiati nel modo seguente:

I. Art. 20 §3 della Carta Costituzionale

§3 - I titolari delle Alte Cariche sono eletti, per sei anni e per non più di due mandati, dal Capitolo Generale in base ad una tema vincolante, per ciascuna alta carica, proposta dal Capitolo dei Professi. Con esclusione della carica di Gran Commendatore, può essere eletto un membro in Obbedienza, con approvazione del Gran Maestro.

II. Art. 38 §1 della Carta Costituzionale

§1 - L'articolazione territoriale del governo dell'Ordine consiste in Priorati, Sottopriorati e Associazioni, la cui erezione e approvazione del relativo statuto competono al Gran Maestro con il consenso del Consiglio dei Professi e del Sovrano Consiglio.

III. Art. 46 §1 della Carta Costituzionale

§1 - Le Associazioni sono erette con decreto del Gran Maestro, previo consenso del Consiglio dei Professi e del Sovrano Consiglio, in quei territori con almeno quindici membri. In caso di voto non concorde il Gran Maestro non può agire.

IV. Art. 50 §2 della Carta Costituzionale

§2 - I Rappresentanti in seno al Consiglio Direttivo del Secondo Ceto, così come quelli del Terzo Ceto, sono eletti dal rispettivo ceto di appartenenza a norma del Codice e del proprio Statuto. Durano in carica tre anni e possono essere rieletti per un secondo mandato; per un terzo mandato si richiede la maggioranza dei due terzi.

V. Art. 52 della Carta Costituzionale

Qualora il Presidente dell'Associazione sia un Membro del Secondo o Terzo Ceto, i Professi che risiedono nel territorio dell'Associazione, in quanto religiosi, dipendono dal Priore o dal Sottopriore più vicino assegnato loro dal Gran Maestro.

VI. Art. 8 lett. a) del Codice Melitense

a) è Cavaliere del Secondo Ceto o è Cavaliere del Terzo Ceto da almeno un anno;

VII. Art. 9 §1 del Codice Melitense

§1 - Il candidato all'Aspirantato deve rivolgere la domanda di ammissione al Superiore competente per territorio, indirizzata al Gran Maestro.

VIII. Art. 10 §1 del Codice Melitense

§1 - Una volta accettata la domanda da parte del Gran Maestro, con il consenso del Consiglio dei Professi, il Superiore territorialmente competente affida l'Aspirante ad un Cavaliere di Giustizia espressamente deputato e a un Direttore spirituale, Cappellano Conventuale o Cappellano Conventuale ad honorem.

IX. Art. 74 lett. c) del Codice Melitense

c) partecipare ogni anno ad un corso di esercizi spirituali di almeno cinque giorni interi consecutivi, in un luogo approvato, e prendere parte ai corsi e convegni di formazione promossi dai Superiori;

X. Art. 99 §1 del Codice Melitense

§1 - Il Presidente della Commissione disciplinare, ricevuta la notifica di cui all'art. 97 §5, procede tempestivamente alla citazione dell'interessato, assegnando a quest'ultimo un termine non inferiore a trenta giorni per costituirsi innanzi alla Commissione disciplinare personalmente o per tramite di un difensore di fiducia che sia abilitato al patrocinio presso i tribunali civili o ecclesiastici.

XI. Art. 109 §2 del Codice Melitense

§2 - Eccezionalmente, per singoli casi, il Gran Maestro può delegare un Professo o un membro del Secondo Ceto a compiere la visita di cui al precedente paragrafo, tenendo fermo che la visita ai membri del Primo Ceto sia fatta sempre da un Professo.

XII. Art. 189 §1 del Codice Melitense

§1 - Ogni anno, in ciascun Priorato e Sottopriorato, si deve tenere un corso di esercizi spirituali di otto giorni interi per i membri del Primo Ceto, di cinque giorni interi per i membri del Secondo Ceto, di tre giorni interi per i membri del Terzo Ceto. Il Superiore ne stabilisce la data e il luogo.

XIII. Art. 195 §1 del Codice Melitense


§1 - Ogni anno, in ciascuna Associazione, si deve tenere un corso di esercizi spirituali di almeno otto giorni interi per i membri del Primo Ceto, di cinque giorni interi per i membri del Secondo Ceto e di tre giorni interi per i membri del Terzo Ceto. Il Presidente e il Cappellano Capo ne stabiliscono la data e il luogo.

XIV. Art. 197 §4 del Codice Melitense

§4 - Nei territori in cui coesistano Priorato o Sottopriorato e l'Associazione, l'erezione di una Delegazione è decisa dal Priore o Sottopriore, che sono i superiori legittimi a norma dell'art. 191 del Codice e dell'art 38 §2 della Carta Costituzionale, con il consenso del Capitolo Priorale o Sottopriorale, e del Presidente dell'Associazione.

Il presente Rescritto sia notificato all'Ordine e osservato fedelmente da tutti i suoi membri. Nonostante qualsiasi disposizione contraria.

Dal Vaticano, 10 aprile 2026


Gianfranco Card. Ghirlanda, S.I.

*Cardinale Patrono
del Sovrano Militare Ordine Ospedaliero
di San Giovanni di Gerusalemme, di Rodi e di Malta*

Publicato dalla Cancelleria del Sovrano Militare Ordine di Malta
a cura del Dipartimento degli Affari Interni
